

Area Seconda
n.1 del 12.05.2020



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 31 del Reg. Data 21.05.2020	OGGETTO	Affidamento in concessione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 60 ed artt.164 e segg. del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- <u>RITIRATA</u>
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Giambona Rosario	X		9) Componente Di Lorenzo Sara	X	
2) Componente Tarallo Roberto	X		10) Componente Longo Donata		X
3) Componente Giambona Maria	X		11) Componente Salvino Valentina	X	
4) Componente Baiamonte Giusto	X		12) Componente Vassallo Beatrice	X	
5) Componente Guercio Letizia Rita	X		13) Componente Di Maggio Vincenzo	X	
6) Componente Fricano Francesco	X		14) Componente Giambona Vincenza	X	
7) Componente Puccio Salvatore	X		15) Componente Raveduto Francesco	X	
8) Componente Riccobono Giusy	X		16) Componente Vassallo Erasmo	X	

Presiede Il Presidente Arch. Rosario Giambona

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto: Sindaco Pietro Puccio, Ass. Billante, Ass. Di Maggio e Ass.Sollami

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. , attestando di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla vigente legislazione, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Affidamento in concessione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 60 ed artt. 164 e segg. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i."**

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 08.10.1980 il Comune di Capaci assumeva la gestione diretta della farmacia comunale, 2^a piazza farmaceutica del Comune, istituita con provvedimento della Regione Siciliana ed autorizzata all'esercizio con deliberazione n. 612 del 16.02.1995, del Vice Commissario Straordinario dell'USL n. 58 di Palermo;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.1997 è stato approvato il regolamento per la gestione del servizio della farmacia comunale, in atto ubicata in locali confiscati alla mafia e destinati al Comune per finalità sociali, sicché ai sensi dell'art. 48 comma 3, lett. c) del Codice antimafia approvato con D. lgs. 159/2011 e s.m.i. i proventi ricavati dal canone di concessione dei locali della farmacia, saranno destinati e reimpiegati esclusivamente per finalità sociali, con evidenti vantaggi in termine finanziari;
- che i locali della farmacia sono allibrati in catasto al f. 4 part. 701, sub. 1 e sono costituiti da due vani terrani adiacenti, uno dei quali è adibito a punto vendita, ed uno di dimensioni più ridotte destinato allo stoccaggio della merce ed ufficio, nonché un seminterrato, sebbene attualmente non utilizzato, ma che farà parte del compendio immobiliare oggetto della concessione di servizio;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 6 settembre 2016 avente ad oggetto *"Servizio di gestione della Farmacia Comunale. Individuazione delle modalità di affidamento in concessione a terzi ed approvazione criteri generali"*, sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione in concessione della farmacia comunale per un trentennio, mediante gara ad evidenza pubblica, prevedendosi:
 - a) un canone concessorio complessivo di € 750.000,00 pari ad € 25.000,00 annui,
 - b) un importo una tantum di € 400.000,00, posto a base d'asta al rialzo,
 - c) una maggiorazione sul canone concessorio di cui alla lett. b) così determinata: 0,5% su un fatturato fino ad € 500.000,00 annui; 1% su un fatturato da € 500.001,00 fino ad € 1.000.000,00; 0,1% per importi multipli di € 100.000,00 oltre la soglia di € 1.000.000,00;
- che il primo bando di gara pubblicato su Amministrazione Trasparente il 18.12.2017 è andato deserto, verosimilmente per un rischio ed equilibrio economico mal calcolato che ha scoraggiato la partecipazione degli operatori economici legittimati alla partecipazione alla gara *de qua*;
- che la direttiva 2014/23/UE del 26.02.2014 stabilisce il principio secondo cui in materia di concessioni di servizi pubblici l'equilibrio economico-finanziario ovvero la capacità che i flussi di corrispettivi stimati dall'amministrazione consentano durante la durata del contratto il rientro dagli investimenti e che il rischio operativo sia tutto in capo al concessionario, nel caso di condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili che non garantiscono il recupero degli investimenti effettuati;
- che al termine del periodo concessorio il concedente rientra nella titolarità del servizio pubblico con le conseguenze economico-finanziarie che ne derivano, sicché appare incompatibile porre quale importo *una*

tantum da versare a titolo di avviamento, una cifra pari a quasi il doppio del valore della concessione, in assenza di un trasferimento d'azienda che nel caso di specie non si configura;

- che ad oggi sussistono le condizioni di mercato per mantenere ferma la decisione di procedere all'affidamento in concessione della farmacia comunale per anni 30 (trenta), dovendosi necessariamente rivedere la stima della base d'asta e delle condizioni poste, alla luce del fatturato registrato nell'ultimo triennio, per allinearla i valori di mercato tenuto conto che è stata assegnata e messa in esercizio una 2^a piazza farmaceutica oltre a quella comunale, che diviene la 3^a sul territorio, nonché delle potenzialità che possono scaturire dall'emergenza COVID 19, in termini di maggiore fatturato derivante dalla vendita di DIP collegati alla pandemia (mascherine, guanti, gel disinfettanti ed altro);
- che i ricavi annui per gli esercizi di seguito indicati sono così costituiti:

anno 2017	€ 400.000 c.a
anno 2018	€ 200.000 c.a.
anno 2019	€ 345.000 c.a

- che l'andamento oscillante dei ricavi d'esercizio dell'ultimo triennio ha risentito della particolare situazione contributiva dell'Ente il cui DURC non essendo regolare, determinava la compensazione dei crediti maturati dalla farmacia con il SSN da cui non venivano versate le somme per l'erogazione dei farmaci mediante spendita delle ricette dei medici di base;

DATO ATTO della perizia di stima effettuata dal dr. Luigi Passaglia in data 14.01.2016 che concluso per un valore di mercato della farmacia pari ad € 780.000,00, partendo dai dati del fatturato storico dell'esercizio 2014 che risultavano pari ad € 858.106,34;

TENUTO CONTO della direttive dell'Amministrazione Comunale volte alla definizione della reiterazione della pubblicazione del bando secondo criteri economico-finanziari sostenibili ed in grado di assicurare una adeguata partecipazione degli operatori economici, stimandosi, la complessiva somma pari ad € **420.000,00 per il periodo trentennale di concessione**, da porre a base d'asta al rialzo, in luogo della cifra precedentemente fissata pari ad € 450.000,00, nonché un valore accessorio dell'immobile di proprietà comunale pari ad €. 700,00 circa mensili, per un totale di € 8.400,00 annuo, per un **importo complessivo nel trentennio di € 252.000,00;**

RISCONTRATO che i criteri di stima utilizzati nella perizia sopra citata possano essere attuali, procedendo alla loro riduzione proporzionale, tenuto conto dell'apertura della 3^a sede farmaceutica che di fatto riduce il potenziale di vendita dei prodotti farmaceutici e degli altri prodotti e servizi tipici di una moderna farmacia;

RITENUTO, pertanto, di dover ricalcolare l'importo a base d'asta della concessione come segue, dandosi atto che ai fini di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto di IVA stimato dall'amministrazione concedente;

EVIDENZIATO che l'importo medio dell'ultimo triennio ammonta ad € 400.000,00 circa, sicché il valore complessivo presunto della concessione nel trentennio è pari ad € 12.000.000,00;

PRESO ATTO dell'art. 32, comma 2 lett. f) della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/1991 il quale attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l'affidamento dei servizi pubblici mediante concessione;

PRESO ATTO del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO della L.R. 1/2017;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto nelle premesse;

- 1. Di procedere** ai sensi dell'art. 60 (procedura aperta) e degli artt. 164 e segg. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. all'affidamento in concessione per anni trenta della farmacia comunale secondo le clausole di cui al bando di gara con i relativi allegati, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del cit. decreto;
- 2. Di approvare** i seguenti atti che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Il bando di gara
 - Lo schema di contratto di concessione che verrà stipulato tra l'amministrazione ed il soggetto vincitore della procedura di gara
- 3. Di dare mandato** al R.U.P. di porre in essere gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RAG. F.SCO PAOLO DI MAGGIO

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 12.05.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
RAG. F.SCO PAOLO DI MAGGIO

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 12.05.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
RAG. F.SCO PAOLO DI MAGGIO

XVII° P U N T O O.D.G.
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 E ARTICOLI 164 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 50 DEL 2016

PRESIDENTE: Passiamo al punto numero 17: affidamento in concessione della Farmacia Comunale, ai sensi dell'articolo 60 e articoli 164 del Decreto Legislativo 50 del 2016. Prego, Sindaco. Scusate.

SINDACO: A nome dell'Amministrazione Comunale ritiro l'atto per ripresentarlo al prossimo Consiglio Comunale, ci siamo resi conto che ci sono delle piccole incongruenze formali, ma ci sono e quindi, non vorremmo rischiare che poi queste incongruenze potessero far scaturire qualche nullità del bando, non ce lo possiamo consentire. Quindi ritiriamo l'atto e presenteremo l'atto corretto.

PRESIDENTE: Sì. Quindi l'atto viene ritirato.

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAPACI PER ANNI TRENTA (30)

CIG:

BANDO DI GARA

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capaci – C.F.: 80019740820 - Via Umberto I - SITO WEB: www.comune.capaci.pa.it - TEL: 091 8673111
2. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
3. CODICE CPV PRINCIPALE: 85149000-5 (Servizi farmaceutici)
4. TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LE OFFERTE: Ore _____ del _____
5. TERMINE ULTIMO PER RICHIESTA CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO: Ore _____ del _____
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
7. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA: L'importo complessivo della gara, come risultante dal valore della concessione trentennale, è pari ad:
 - a) € 420.000,00 importo a base d'asta soggetto a rialzo (€ 14.000 *30)
 - b) € 252.000,00 importo valore concessione immobile non soggetto a rialzo (€ 8.400 *30)
8. VALORE DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 252.000,00 (lett. b precedente)
9. RUP: _____
10. DURATA DELLA CONCESSIONE: Anni 30 dalla data di sottoscrizione del contratto.
11. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Comune di Capaci
12. TERMINE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
13. DATI PUBBLICAZIONE: GUCE _____; GURI _____

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile in forma integrale sul sito della Stazione Appaltante: www.comune.capaci.pa.it

1. Bando di gara;
2. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno;
5. Allegato D – Dichiarazione contenente l’indicazione del soggetto cui sarà affidato l’incarico di Direttore della Farmacia;
6. Offerta economica;
7. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della “*Carta della qualità dei servizi della Farmacia*”;
8. Schema di contratto di servizio per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia;
9. Perizia Farmacia.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Oggetto della procedura

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale di Capaci, mediante procedura aperta ex art. 60, D.Lgs n. 50/2016.

L’affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione:

della Delibera di C.C. n.del avente ad oggetto: “Affidamento in concessione della farmacia comunale ai sensi dell’art. 60 ed artt. 164 e segg. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.”

Al presente Bando si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 164 a 173 del D.Lgs. n. 50/2016.

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono pari ad € 0,00 (zero).

3.2. Corrispettivo della Concessione

Il corrispettivo della concessione è costituito da:

- a) **un canone concessorio per trenta annualità, pari ad € 420.000, 00** (€ 14.000,00 * 30) in aumento rispetto alla somma di posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, da corrispondere entro il di ciascun anno. Il canone fisso di cui al punto a) sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell’anno in corso dall’ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
- b) **valore concessione immobile non soggetto a rialzo € 252.000,00 importo (€ 8.400 *30)**
- c) **“Maggiorazione canone concessorio”**. Il canone concessorio, di cui alla lett. a) dovuto in ragione annua, dovrà essere maggiorato in relazione al fatturato annuo, secondo le seguenti modalità:
 - a) da 400.001,00 e fino a € 800.000,00: maggiorazione dell’0,5%;
 - c) da € 800.001,00 e fino ad € 1.000.000,00 : maggiorazione dello 1% per l’importo eccedente la soglia di € 800.001,00.

3.3. Ubicazione della farmacia

La Farmacia Comunale è ubicata in Corso Vittorio Emanuele n. 152, 90040 Capaci (Pa).

3.4. Durata della concessione

3.4.1. La durata della concessione sarà di **30 (trenta) anni**.

3.4.2. La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

3.4.3. Si prevede l'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario, alla scadenza naturale della concessione (sempre che a quella data l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel momento in cui dovrà essere deliberata la cessione).

3.4.4. L'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario varrà pure nel caso in cui l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale prima della scadenza naturale della concessione.

3.4.5. Il concessionario avrà facoltà di recedere dal contratto nella ipotesi di completa liberalizzazione delle farmacie eventualmente stabilita da future normative, con un preavviso di sei mesi.

3.4.6. Nelle ipotesi previste nei precedenti punti 4.4 e 4.5, l'importo pagato a titolo di versamento iniziale verrà considerato ammortizzato in 30 quote annuali in conto capitale. Il Comune restituirà, quindi, al Concessionario le quote non ancora ammortizzate.

3.5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale i soggetti individuati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, vale a dire:

- a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo;
- b) Società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della Farmacia;
- c) I Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I Consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una struttura comune d'impresa;
- d) Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di

almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della Farmacia;

e) Saranno ammessi altresì raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come Mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della Farmacia;

f) I Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

g) Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009;

h) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d) ed e) in caso di aggiudicazione, a costituire entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, tra loro apposite società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperative per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

N.B. INCOMPATIBILITA' PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA.

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco – art. 8, comma 1, lett. a), Legge n. 362/1991, come modificato dall'art. 5, comma 5 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006 (Vedasi Sentenza Corte Costituzionale n. 275/2003). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione della Farmacia Comunale (art. 100, comma 1-bis, D.Lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra Farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra Farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 13, Legge n. 475/1968, art. 8, Legge n. 362/1991, art. 112, TULS n. 1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.1 del presente Bando.

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, pena la risoluzione dello stesso.

3.6. Requisiti di partecipazione

A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: I soggetti di cui al paragrafo 3.5 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione (allegato D) da rendere nella domanda di partecipazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia, un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore di almeno 3 (tre) anni. I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione dalla procedura**, le generalità del farmacista individuato quale Direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di autodichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno triennale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, **pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato**, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altra società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

C) REQUISITI PATRIMONIALI: Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui al paragrafo 3.5 dovranno produrre, **a pena di esclusione**, e ai fini dell'ammissione alla gara, una lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento. La dichiarazione potrà avere indicativamente il seguente tenore: *“La Ditta individuale/Società _____, con sede _____, intrattiene con questo Istituto Bancario rapporti su base fiduciaria ed è cliente economicamente e finanziariamente solida ed affidabile. Si ritiene che la stessa Ditta Individuale/Società sia in possesso di mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni assunti e sia in grado di assumere i rischi di impresa connessi all'attività oggetto della gara. Si rilascia la presente dichiarazione senza alcuna nostra responsabilità né garanzia”.*

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti, nonché partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

N.B.: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema nonché gli eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del medesimo sistema AVCPASS. In tali casi, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richiesta della Stazione Appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC, che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

3.7. Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante:

Sarà cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti attraverso il medesimo canale utilizzato.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

3.8 Richieste di sopralluogo

E' fatto obbligo a ciascun partecipante alla gara di effettuare un sopralluogo per prendere visione dei locali di proprietà comunale ove ha sede la Farmacia Comunale. Al fine di effettuare il sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare all'indirizzo PEC _____ entro e non oltre le ore ____ del giorno _____, specifica richiesta con l'indicazione delle generalità del richiedente. Della presa conoscenza dello stato dei luoghi si deve dare atto nella domanda di partecipazione, allegando la ricevuta all'uopo rilasciata dagli Uffici comunali.

4. GARANZIE E CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)

4.1. Garanzia provvisoria

L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, per un importo di € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) e costituita a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di giorni 180 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e **prevedere espressamente:**

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- La piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- L'impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate **costituirà causa di esclusione**

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;
2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario;

3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi, che devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario o uno degli operatori economici mandanti.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicazione automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di concessione del servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all'operatore economico;
- Falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6, lett. B) – Requisiti di partecipazione;
- Mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- Mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

4.2. Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni previste nel contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla firma del contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva dovrà contenere le seguenti specifiche caratteristiche:

- Contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- Contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- Contenere la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

- Contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente bando.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

4.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)

L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio l'operatore può alternativamente:

- ✓ Allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma);
- ✓ Allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.

Si precisa, altresì, che in caso di R.T.I., l'operatore economico aggiudicatario potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento, con firma del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico secondo le modalità previste.

4.4. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005 pari ad € recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG – e la data di pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il contributo all'ANAC può avvenire alternativamente:

- ***on line***, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure del manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità “Archivio pagamenti”;
- ***in contanti***, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto di vendita;
- ***per i soli operatori economici esteri***, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso la banca “Monte dei Paschi di Siena” (IBAN IT1033003200000004806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all'ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini

fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la copia scannerizzata della ricevuta (originale) del versamento. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. **FORMA SINGOLA:** Allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma);
2. **R.T.I. COSTITUITO E COSTITUENDO:** Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento; allegare copia della e-mail di conferma ovvero scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita (quest'ultima deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma).

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I plichi contenenti la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Comune di Capaci, via Umberto I n.14 90040 Capaci (PA) a mezzo raccomandata a/r. E' altresì consentita la consegna a mano dei plichi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capaci, sito in Via via Umberto I n.14 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 sino alle 13:30.

Il plico, oltre all'esatta indicazione della Ragione Sociale del mittente con relativo indirizzo, oggetto del contratto, importo dello stesso, i nn. di telefono e di telefax, indirizzo P.E.C. e indirizzo mail, dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dalla ditta mittente e, in caso di RTI, da tutti i concorrenti associati con evidenziato la ditta capogruppo, riportante la seguente dicitura: **“PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPACI”**

L'invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute. Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione, all'interno **N. 3 (TRE) BUSTE**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B - OFFERTA TECNICA

C - OFFERTA ECONOMICA

5.1. Documentazione amministrativa

Nella Busta A contenente la documentazione amministrativa, il concorrente **a pena di esclusione**, deve inserire la seguente documentazione amministrativa, debitamente compilata e sottoscritta:

- a) Dichiarazione denominata **“Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.lgs. 50/2016”**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello **Allegato A** (Nel caso di R.T.I. per ogni

- operatore economico componente, sottoscritto dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;
- b) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, relativa alla partecipazione in forma aggregata conforme al modello **Allegato B**;
 - c) In caso di Raggruppamento già costituito: copia della scrittura privata autenticata di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico;
 - d) Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello **Allegato C** (in caso di R.T.I. costituendi sottoscritto da ciascun operatore economico componente il raggruppamento);
 - e) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello **Allegato D** con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di Direttore della farmacia con gli allegati ivi richiesti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.6 lettera b. (Requisiti professionali) del presente bando;
 - f) Lettera di referenza di cui al paragrafo 3.6. lettera c) , “Requisiti patrimoniali”, del presente bando. In caso di raggruppamenti la lettera di referenze dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento;
 - g) Documentazione atta a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.1. del presente bando. Si ricorda, altresì, che in caso il concorrente si avvalga della riduzione del 50% dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dovrà allegare un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso di tale requisito (vedasi paragrafo. 4.3.);
 - h) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, come meglio specificato al paragrafo 4.2 del presente bando;
 - i) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP), di € ...0 (centoquaranta/00) con le modalità e nella misura indicata e in conformità alle istruzioni riportate sul sito: <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>. Il Codice identificativo Gara (CIG) è _____;
 - j) PASSOE: l'operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS;
 - k) Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale (**allegato**) sottoscritto per presa visione;
 - l) Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, (**allegato**), sottoscritto per presa visione.

Nota Bene. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, *“la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con*

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

5.2. Offerta tecnica

Nella Busta B contenente l'Offerta tecnica, il concorrente deve inserire una relazione contenente la proposta del progetto di gestione della Farmacia, debitamente sottoscritta a pena di esclusione.

5.3. Offerta economica

Nella Busta C contenente l'Offerta economica, il concorrente deve inserire il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale. **In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.**

6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

6.1. Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 valutabile in base ad elementi di natura tecnica, economica e professionale nella seguente misura:

- a) offerta economica massimo punti 55
- b) offerta tecnica massimo punti 15.
- c) offerta professionale massimo punti 30.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

6.2. Offerta economica (max 55 punti)

L'offerta economica dovrà essere così espressa:

Prezzo di concessione offerto in aumento: importo in aumento del corrispettivo dell'affidamento individuato in euro 420.000,00 oltre IVA (pari alla somma di n. 30 canoni annuali di euro 14.000,00).

Le offerte in aumento devono essere fatte a scaglioni minimi di € 1000,00 sul canone complessivo di € 420.000,00 garantito.

All'offerta economica più elevata saranno assegnati 55 punti, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$$P = (A/B) \times 55$$

dove:

P = punteggio da assegnare al concorrente in esame;

A = offerta economica oggetto di valutazione (Euro 420.000,00 + aumento offerto);

B = offerta economica migliore (Euro 420.000,00 + miglior aumento offerto).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Non verranno prese in considerazione le offerte economiche, e quindi non si attribuirà il relativo punteggio, se espresse in difformità di quanto richiesto. La presentazione di offerte in diminuzione rispetto ai valori posti a base di gara/offerta ed indicati nel presente bando di gara comporta l'esclusione automatica del soggetto concorrente.

6.3. Offerta tecnica (max 15 punti)

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri, individuati allo scopo di accentuare la ratio "pubblicistica" sottesa all'esercizio della prelazione comunale, selezionando il privato gestore anche per la disponibilità all'esecuzione di prestazioni utili alla collettività e alle fasce più deboli della popolazione:

- a)** impegno alla rilevazione gratuita della pressione arteriosa, con cadenza settimanale, a favore dei clienti residenti nel Comune di Capaci di età superiore ai 40 anni: punti 3
- b)** impegno allo svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi, acido urico ogni 2 a pagamento da parte del medesimo cliente, a favore dei residenti nel Comune di Capaci di età superiore ai 40 anni: punti 3
- c)** impegno ad effettuare incontri con gli utenti, con cadenza almeno annuale, su temi scientifici e sanitari, anche allo scopo di comunicare e divulgare i servizi offerti, in locali messi a disposizione per i singoli incontri dall'Amministrazione comunale. Per ogni iniziativa verrà assegnato 1 punto sino ad un massimo di punti 2
- d)** impegno alla consegna gratuita nel Comune di Capaci di farmaci a domicilio del residente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del residente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata: punti 3
- e)** messa a disposizione del CUP con collegamento ASP di competenza. Punti 4

6.4. Offerta professionale (max 30 punti)

Ai concorrenti di cui al precedente punto 4.1., in relazione al farmacista indicato quale direttore della farmacia, verrà assegnato il seguente punteggio:

6.4.1 L'attività professionale svolta dal farmacista indicato quale direttore della farmacia, viene valutata con gli stessi punteggi che vengono attribuiti dalle norme vigenti nei concorsi per l'assegnazione di farmacie, D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298:

a) fino a un massimo di 30 punti per titoli relativi all'esercizio professionale così assegnati:

a.1) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 2,5 per anno per i primi dieci anni, 1 punto per anno per i secondi dieci anni;

a.2) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 2,25 per anno per i primi dieci anni; 0,90 per anno per i secondi dieci anni;

a.3) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 2,00 per anno per i primi dieci anni; 0,75 per anno per i secondi dieci anni;

a.4) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 1,75 per anno per i primi dieci anni; 0,50 per i secondi dieci anni.

b) Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni o inferiori a un anno.

6.4.2 Poiché lo spirito che il Comune di Capaci intende perseguire con l'assegnazione a terzi della gestione della farmacia Comunale è esclusivamente connesso alla soddisfazione dei bisogni sanitari della propria popolazione, si ritiene di fondamentale importanza che il farmacista che avrà la direzione sanitaria della farmacia ben conosca la realtà e le problematiche della popolazione dei centri siciliani di dimensioni vicine a quella del comune di Capaci e che possibilmente abbia già esperienza di attività professionale svolta in farmacie comunali aperte al pubblico. Per questa ragione, qualora il direttore indicato con la domanda di presentazione alla gara ha già svolto attività professionale, per un periodo minimo di 5 anni, in farmacie situate in comuni del territorio siciliano con abitanti in numero compreso tra 8.000 e 12.000 unità, al concorrente che lo ha indicato viene assegnato un ulteriore punteggio di 5 punti;

Le attività di cui ai precedenti 2 punti devono essere dichiarate in carta libera nel modello allegato al presente bando.

6.5. Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- di richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione di cui all'art. 73 D.lgs. 50/2016, in conformità al disposto dell'art. 34, L. 221/2012, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione;
- di richiedere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la perizia della Farmacia ai fini della presente gara, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.

7. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 3.6 - Requisiti di partecipazione. Il controllo sarà effettuato attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. L'operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (ex AVCP):

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato%20AVCpass%20Operatore%20economico>

seguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) – che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, documento che deve essere allegato alla “Documentazione Amministrativa”, punto 5.1. Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, oltre all'escussione della cauzione provvisoria.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal RUP in prima battuta e, successivamente, da una commissione, all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

8.1. Prima seduta pubblica

La procedura sarà aperta dal RUP per le valutazioni di cui appresso che è indetta per il giorno _____ alle ore _____ Eventuali modifiche saranno comunicate sul "Profilo del Committente (sito informatico del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti"), fino al giorno antecedente la suddetta data. A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite PEC nonché pubblicate sul predetto "Profilo del Committente", potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega

La norma di riferimento, ai fini del riparto di competenze tra RUP e Commissione in chiave sicuramente innovativa rispetto al previgente ordinamento, è costituita dall'art. 29, comma 1, del nuovo Codice che detta il principio generale della pubblicazione di tutti gli atti di gara sul "Profilo del committente" e al secondo periodo dispone che entro due giorni dalla sua adozione è pubblicato "*il provvedimento che determina e esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali*" al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo. Dal combinato disposto della prefata disposizione con l'art. 77, comma 1, del nuovo Codice – che espressamente demanda alla Commissione (soltanto) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, pertanto, non anche i requisiti di ammissione della candidatura – si individua il principio organizzativo in base al quale sarà il RUP che provvederà a stilare l'elenco delle domande pervenute, a dare atto delle modalità di conservazione dei plichi, a valutare la regolarità degli stessi in relazione al termine massimo di presentazione, ad aprire gli stessi dando atto del contenuto, a valutare la documentazione afferente i requisiti soggettivi (art. 80, D.Lgs. 50/2016) e speciali (art. 83, dec. cit.), a verificare la presenza del PASSOE, a ricorrere all'eventuale soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, dec. cit.) e a decidere, in riferimento al contenuto della Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ammissioni ed esclusioni con apposito Provvedimento che dovrà trovare puntuale pubblicazione entro e non oltre 2 (due) giorni dalla definizione di tutte le documentazioni pervenute.

Si precisa, altresì, che per motivate esigenze di semplificazione, il provvedimento avente ad oggetto esclusioni ed ammissioni, sarà steso in calce all'ultimo dei verbali delle operazioni di gara.

Il Provvedimento, in uno ai plichi richiusi e custoditi, sarà rimesso alla Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Restano ferme, altresì, le comunicazioni previste entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione ai partecipanti esclusi che, pertanto, non si basano su irregolarità delle domande di partecipazione o sul mancato possesso dei requisiti soggettivi o speciali (di competenza come detto del RUP) bensì su vizi dell'offerta tecnica ed economica (e, pertanto, di esclusiva competenza della Commissione).

Pertanto, il RUP, nella prima seduta, provvederà a stilare l'elenco delle domande pervenute, a dare atto delle modalità di conservazione dei plichi, a valutare la regolarità degli stessi in relazione al termine massimo di presentazione, ad aprire gli stessi dando atto del contenuto, a valutare la documentazione afferente i requisiti soggettivi (art. 80, D.Lgs. 50/2016) e speciali (art. 83, dec. cit.), a verificare la presenza del PASSOE, a

ricorrere all'eventuale soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, dec. cit.) e a decidere, in riferimento al contenuto della Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ammissioni ed esclusioni con apposito Provvedimento che dovrà trovare puntuale pubblicazione entro e non oltre 2 (due) giorni dalla definizione di tutte le documentazioni pervenute.

Si ribadisce che per motivate esigenze di semplificazione, il provvedimento avente ad oggetto esclusioni ed ammissioni, sarà steso in calce all'ultimo dei verbali delle operazioni di gara.

Il Provvedimento, in uno ai plichi richiusi e custoditi, sarà rimesso alla Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

8.2. Seconda seduta pubblica

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste "B - Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi, al fine di verificarne il contenuto. Presidente e Segretario controfirmeranno tutti gli elaborati in essi contenuti.

8.3. Prima seduta riservata

La commissione di gara procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell'interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione telematica (PEC) a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta riservata con l'analisi e valutazione dell'offerta tecnica, procedendo all'assegnazione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando.

Nota Bene. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, *“la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, dalla quale la stazione appaltante chiede di incassare l'importo della sanzione qualora il concorrente non provveda nel termine fissato a pagare l'importo della sanzione medesima. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

8.4. Terza seduta pubblica

La Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste "C - Offerte economiche" e, data lettura del prezzo offerto, procederà al calcolo dei relativi punteggi e alla determinazione del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti redigendo, infine, la graduatoria finale. Quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, procederà ad indirizzare alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione, atto endoprocedimentale non soggetto ad impugnazione e sul quale l'Ente dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso.

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta professionale. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il presente bando di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

9. STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite le modalità sopra meglio specificate. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I

dati raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante.

FORO DI COMPETENZA: per la presentazione di istanze relative alla presente procedura è competente il Foro di Palermo.

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAPACI PER ANNI TRENTA (30)

Art. 1 – Definizioni

1.1 Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per: a)“Comune”, il Comune di Capaci, titolare e proprietario della farmacia comunale; b)“Concessionario”, l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse; c)“Servizio” o “Farmacia”, la farmacia comunale (gestione ed esercizio della stessa) d)“Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio; e)“Parti”, il Comune ed il Concessionario; f)“Azienda” l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

2.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio. La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto non disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.

2.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia; b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco; c) le ulteriori attività indicate nel documento “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”; d)le altre attività complementari indicate in sede di gara.

2.3. Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione “Farmacia Comunale” deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico.

2.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 3 – Corrispettivo del Contratto

3.1. Il corrispettivo della concessione è costituito da:

- a) **un canone concessorio annuo per trenta annualità**, in aumento rispetto alla somma di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA di legge da corrispondere entro il 15 luglio di ciascun anno. Il canone fisso sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

b) **Maggiorazione del canone concessorio** Il canone concessorio dovuto in ragione annua, dovrà essere maggiorato in relazione al fatturato annuo, secondo le seguenti modalità:

- da € 300.001,00 fino a € 600.000,00 annui, maggiorazione dello 0,5%
- da € 600.001,00 fino a € 1.000.000,00 annui, maggiorazione dello 1%
- ogni € 100.000,00 oltre l'importo di € 1.000.001,00 maggiorazione dello 0,1%

Art. 4 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell'attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell'importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza.

4.2. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell'utenza.

4.3. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

4.4. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

4.5. Il Concessionario si obbliga a svolgere l'attività di farmacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

4.6. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili.

4.7. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità all'offerta tecnica presentata.

4.8. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

4.9. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune.

4.10. Nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell’utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di risposta del medesimo.

4.11. Il Concessionario, previa esecuzione delle opere necessarie a rendere autonomi gli impianti degli immobili in cui si svolge il servizio farmaceutico, si impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua, ecc.), esistenti presso la sede farmaceutica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel periodo transitorio intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la realizzazione completa dei lavori, il concessionario dovrà versare al Comune per l’utilizzo delle utenze un importo mensile forfettario pari ad Euro _____ (_____/00). Decorso il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, qualora il concessionario non abbia reso completamente autonomo il funzionamento degli impianti dovrà corrispondere al Comune, per il prolungato utilizzo delle utenze, un importo mensile forfettario pari ad Euro _____ (_____/00) fino alla data in cui tutti gli impianti saranno totalmente autonomi.

4.12. Prima dell’inizio del servizio, sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature affidati in gestione. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l’ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E’ fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti.

4.13. Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione sono a totale carico del concessionario. Eventuali opere di miglioria realizzate dal Concessionario durante il rapporto di concessione, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo. Nelle migliorie rientrano anche le attività di rinnovazione degli arredi.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

5.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

5.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

- A. a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- B. ad approntare un deposito cauzionale di cui al presente Contratto ed in particolare:
 - Deposito cauzionale, di € 14.000,00 pari all’importo di un’annualità che verrà riscattata alla chiusura del contratto o sarà trattenuta dall’amministrazione comunale in caso di rescissione anticipata del contratto.

Art. 6 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

6.1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario, che si impegna:

- ad erogare tutti i servizi richiesti dal bando di gara nonché quelli previsti nell’offerta tecnica presentata;

- a prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- a redigere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- a rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione;
- a dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Capaci da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
- a fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l'indicazione degli interventi più significativi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
- a predisporre e trasmettere al Comune di Capaci concedente la "Carta della qualità dei servizi della farmacia" entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al presente bando. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'Azienda sanitaria locale, competente per territorio;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- a trasmettere al Comune, entro il termine ultimo del 31 maggio, copia del bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente, con indicazione dei ricavi realizzati presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto;

- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

6.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica.

6.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 7 – Interruzione del Servizio

- 7.1 Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze vigenti in materia.
- 7.2 L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.
- 7.3 In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Concedente e alla A.S.P. territorialmente competente.
- 7.4 Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
- 7.5 Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.
- 7.6 Il Concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 8 – Esecuzione d'Ufficio

8.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, fatta salva la facoltà prevista dal successivo art. 13.

Art. 9 – Obblighi del Comune

9.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

9.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

- a) favorire l'attività attraverso il puntuale e tempestivo adempimento delle pratiche amministrative di propria competenza, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

- c) effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio.

9.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

9.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 10 – Divieto di cessione del Contratto - deroghe

10.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate dal Comune, che comunque mantiene ampia ed autonoma facoltà di decisione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Art. 11 – Durata del Contratto

11.1. La durata del Contratto è fissata in anni trenta (30), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

11.2 Si prevede l'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario, alla scadenza naturale della concessione laddove l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel momento in cui dovrà essere deliberata la cessione.

11.3 L'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario varrà pure nel caso in cui l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale prima della scadenza naturale della concessione.

11.4. Allo scadere del contratto, laddove l'Amministrazione opti per la indizione di una nuova procedura al fine di procedere ad un nuovo affidamento, per evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

11.5. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'Azienda per lo svolgimento del servizio Farmacia mentre dovrà essere riconosciuto al Concessionario, previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato.

Art. 12 – Risoluzione del rapporto per altre cause

12.1. Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").

12.2. In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 12, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

12.3 L'importo pagato a titolo di versamento iniziale una tantum verrà considerato ammortizzato in 30 quote annuali in conto capitale. Il Comune restituirà, quindi, al Concessionario le quote non ancora ammortizzate.

Art. 13 – Risoluzione per inadempimento

13.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

13.4. Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- f) mancata redazione e/o mancata trasmissione al Concedente della Carta dei Servizi entro 180 giorni dall'avvio della gestione del servizio;

- g) grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente al bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi;
- h) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del servizio;
- i) destinazione del locale ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato.

14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

14.3. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 15 - Penali

15.1. Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

- a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall'articolo 5 del presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
- b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 5.000,00 (cinquemila);
- c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: euro 60,00 (sessanta) al giorno;
- d) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50,00 (cinquanta) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro.
- e) ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
- f) il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 31 maggio di ogni anno, copia del bilancio d'esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente: da un minimo di 500,00 (cinquecento) a un massimo di 5000,00 (cinquemila) euro.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5000,00 (cinquemila).

15.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

15.3. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Le contestazioni e l'applicazione delle penali saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 16 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 12, 13 e 14

16.1 I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al nuovo concessionario dallo stesso designato, purché

conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

16.2 All'atto della riconsegna, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al nuovo concessionario:

- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro unico del Lavoro riferito al concessionario;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esatti/esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

Art. 17 – Cauzione definitiva

17.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro 14.000,00 pari ad un'annualità entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.

Art. 18 – Controversie. Foro competente

18.1. I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

18.2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 19 – Norme finali

19.1. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al bando di gara citato in premessa e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

Art. 20 - Trattamento dati personali

20.1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Art. 21 - Sicurezza sul lavoro

21.1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D. Lgs n.81/2008 e s.m.i. e sarà considerato l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

Art. 22 - Obblighi in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari".

22.1 Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 23 - Osservanza norme del codice di comportamento

23.1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capaci", e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

23.2. Il concessionario, dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che di seguito si riporta: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Art. 24 - Elezione di domicilio

24.1. Le parti eleggono domicilio presso il Comune di Capaci, Piazza _____.

25 - Spese

25.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle di bollo, di redazione stipula, registrazione nonché diritti di rogito sono a carico del Concessionario.

26. Valore del Contratto

26.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro.....,00 (sarà quantificato esattamente all'atto dell'aggiudicazione).

FIRMA _____

FIRMA _____

FIRMA _____

COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE N. 16 del 15 maggio 2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di C.C. avente in oggetto: Affidamento in concessione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 60 ed artt. 164 e segg. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio, si è riunito l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Capaci in videoconferenza a mezzo della piattaforma Skype causa Covid,

nelle persone dei sigg:

- Dott. Francesco Vizzini -.Presidente;
- Rag. Antonino Polizzi - Componente;
- Dott. Antonio Maria Fricano, Componente;

ricevuta ed esaminata la proposta di delibera di C.C. avente in oggetto: Affidamento in concessione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 60 ed artt. 164 e segg. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATI

- l'art. 52 comma 1 del Dlgs n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate proprie;
- Visto il Dlgs n.507/1993;
- il Dlgs n. 267/2000;
- Lo statuto comunale dell'Ente;

Visto

Lo schema di contratto composto costituito da n. 26 articoli e il bando di gara;
il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area di competenza,

ESPRIME

Comune di Capaci
Revisori Contabili

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di C.C. avente in oggetto:
Affidamento in concessione della farmacia comunale ai sensi dell'art. 60 ed artt. 164
e segg. del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

15 maggio 2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Vizzini

Dott. Antonio Maria Fricano

Rag. Antonino Polizzi



Dettagli Controllo



verbale n 16 farmacia.pdf.p7m.p7m (587129 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 19-05-2020 17:35:52 UTC



superata Completamente



Dettaglio firmatari (Firmatari 3 - Controfirmatari 0)



Firmatario 1 Antonino Polizzi

- La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014
- Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
- Certificato credibile
- Certificato Valido fino al 21-09-2020 00:00:00 UTC
- Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - (0.4.0.1862.1.6):[0.4.0.1862.1.6.1]
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation
- Data e ora di firma : 19-05-2020 11:03:03 UTC






Firmatario 2 FRICANO ANTONIO MARIA

- La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009
- Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
- Certificato credibile
- Certificato Valido fino al 14-03-2021 23:59:59 UTC
- Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - (0.4.0.1862.1.5):[[https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf, en], [https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf, it]]
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation
- Data e ora di firma : 19-05-2020 14:03:32 UTC



Firmatario 3 Francesco Vizzini

-  La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014
-  Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
-  Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
-  Certificato credibile
-  Certificato Valido fino al 12-02-2023 00:00:00 UTC
-  Certificato non revocato
-  QCStatement
 -  Dispositivo sicuro
 -  (0.4.0.1862.1.5):[[<https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>, en]]
 -  Periodo conservazione informazioni 20
 -  (0.4.0.1862.1.6):[0.4.0.1862.1.6.1]
-  Certificato qualificato
-  nonRepudiation
-  Data e ora di firma : 19-05-2020 17:35:52 UTC



Dettagli Controllo



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE.pdf.p7m (154090 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 12-05-2020 07:50:38 UTC



superata Completamente



Dettaglio firmatari (Firmatari 1 - Controfirmatari 0)



Firmatario 1 Di Maggio Francesco Paolo

- La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009
- Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
- Certificato credibile
- Certificato Valido fino al 15-07-2022 23:59:59 UTC
- Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - (0.4.0.1862.1.5):[[<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>, en], [<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>, it]]
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation
- Data e ora di firma : 12-05-2020 07:50:38 UTC

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

*Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)